

Preg.mi
Presidente V Commissione Bilancio On. Claudio Borghi
Ed Onorevoli Membri
c/o Vs. Sede – Palazzo Montecitorio, Roma

OGGETTO: Conflavoro PMI audizione DL 34/2020 – Atto Camera 2500

Ecc.mi Presidente V Commissione Bilancio On. Claudio Borghi ed On. Membri,

ringraziando Ella e la Commissione tutta per averci dato la possibilità di un confronto diretto con i Commissari su un tema così strategico per il Paese quale è il Decreto Rilancio, Vi espongo, qui di seguito, alcune considerazioni che trovo opportune in merito al DL in conversione.

*In un contesto quale quello economico e sociale che il Paese vive a causa dell'epidemia Covid 19, ci pare una corretta linea di sistema quella di voler intervenire al fine di dare alle imprese e a tutto il mondo del lavoro **risorse sufficienti** a poter mantenere viva l'attività produttiva e, contestualmente, creare un **sistema burocratico amministrativo** che sia in grado di essere punto di riferimento proattivo dell'intera azione imprenditoriale e civile Italiana. Le imprese Italiane stanno faticosamente provando a ripartire per superare lo stato di crisi dovuto al diffondersi della pandemia, ma il percorso che si trovano davanti presenta degli ostacoli che con estrema difficoltà potranno essere superati da tutti. Oggi più che mai i destini di imprese, lavoratori e del sistema Stato sono legati dalla necessità di intraprendere azioni e scelte comuni per consentire a tutti i soggetti di poter continuare a vivere, produrre e lavorare all'interno di un ordinamento che tuteli le loro posizioni e prerogative. Senza voler fare del facile moralismo ci occorre però la necessità di rilevare come uno Stato sia una costruzione logica, giuridica, culturale che ha il compito e la funzione essenziale di consentire ai suoi appartenenti di meglio svilupparsi e crescere.*

*Dato questo punto di partenza, fissato il fatto che il sistema imprenditoriale è in difficoltà per cause di forza maggiore che rendono non solo possibile ma bensì necessario un intervento dello Stato per far fronte alle difficoltà, riteniamo doveroso fissare una soglia dell'**azione Governativa sui bilanci delle singole aziende che miri a riportare gli stessi sui medesimi livelli economici e finanziari pre-Covid**. Ovverosia riteniamo che la somma di aiuti a fondo perduto, sgravi e benefici*

*debba coincidere nel minimo con le perdite subite dalle singole attività essendo poi augurabile un surplus di provvedimenti che concedano agli imprenditori la possibilità di guardare al domani con un pensiero di sviluppo e non solo di calmierazione dei danni subiti. Diversamente ragionando già il nome del Decreto andrebbe mutato poiché il rilancio da una crisi dovuta a cause di forza maggiore non può che partire dalla totale rimozione degli effetti che il dramma ha portato consentendo a tutti i soggetti colpiti di poter contare su condizioni di entrate economiche straordinarie in grado di supplire a quanto mancante anche attraverso un importo che sia chiaramente indirizzato a dare loro garanzie per il futuro. **Il tutto nella funzione di far ripartire il bene primario per l'economia di un Paese, ovvero i consumi.***

Nel solco dell'auspicata semplificazione amministrativa e delle procedure di attivazione dei percorsi necessari a dare nuova e più ampia azione alle imprese, le oltre 260 pagine del Decreto possono sembrare un'antitesi ma ben capendo la difficoltà operativa di chi è chiamato a legiferare ne cerchiamo di cogliere gli spunti sostanziali consentendoci alcune riflessioni ulteriori a scopo propositivo che possano essere da Voi valutate e considerate come provenienti da quel mondo economico che noi qua rappresentiamo a mezzo delle oltre 70.000 deleghe associative ricevute e che vorremmo non solo salvare ma di più vedere ben proiettato in un domani di forte progettualità imprenditoriale.

*Le risorse per gli emendamenti si possono trovare secondo quanto previsto dall'Art. 245 del DL Rilancio (**CONTRIBUTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI AL CONTRASTO DELL'EMERGENZA COVID-19**), ovvero in attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.*

Per la programmazione 2014-2020, a Dicembre 2019 erano stati spesi 15,2 Mld € sui 53 Mld € disponibili pari al 28,5%.L'Italia è sempre nelle ultime posizioni nell'utilizzo dei Fondi UE, sebbene sia un contribuente netto (versiamo più di quanto riceviamo indietro).Con le modifiche al regolamento UE viene trasmesso il messaggio che non ci possono essere più scuse in merito. I Programmi a livello nazionale e regionale possono e devono essere rivisti al fine di raggiungere livelli di utilizzo dei Fondi UE pari ad altri Paesi UE. Oltre a questo ci appare come unica strada finanziaria percorribile quella dell'espansione del debito pubblico in ragione delle preminenti e superiori ragioni di carattere economico che sottendono alla necessaria di immissione liquidità sul mercato interno.

*I primi articoli sono da noi molto apprezzati nel loro intento di strutturare un sistema sanitario che sia ancora più forte e capace di reggere urti quali quello che si è appena affrontato. In questo quadro suggeriamo solo un'azione di più stretta collaborazione tra le Istituzioni competenti e le strutture sanitarie private a cui lo Stato deve appoggiarsi, la dove è riconosciuto l'alto grado di professionalità e competenza, proprio per non vedere dispersi questi due fattori ed invece valorizzarli a fruizione di un beneficio pubblico più esteso. Ci piacerebbe dunque l'introduzione di un articolo ulteriore in cui si accantonino **risorse per destinarle in caso di emergenza a strutture sanitarie private** che siano in grado di meglio svolgere determinati compiti siano essi terapeutici, diagnostici o di ricerca, con i connessi vantaggi i salute pubblica e di spesa.*

*Per quanto concerne l'azione di sostegno alle imprese siamo fermamente convinti che quanto previsto **all'art. 25** sul tema da noi tanto caldeggiato dei contributi a fondo perduto debba essere implementato nel suo ammontare. Non ripetendo quanto su esposto riteniamo però doveroso sottolineare come lo Stato debba intervenire a coprire il totale delle perdite subite da un'azienda, altrimenti riducendosi l'azione Istituzionale non ad un rilancio ma ad un tentativo di salvezza. Dunque l'art. 25 andrebbe secondo noi emendato attribuendo ad ogni singola azienda un contributo a fondo perduto del 100% sulle perdite subite, avendo poi riguardo che tali fondi vengano correttamente indirizzati nell'attività imprenditoriale supportata. Nell'attuale impostazione del DL invece si concretizza una perdita importante e talvolta non sostenibile dalle imprese poiché la percentuale di fondo concessa è riferita ad una frazione delle perdite, mentre lo*

Stato deve invece rispondere in altra e ben più energica maniera. Molti imprenditori infatti non potranno progettare la vita della loro impresa partendo da conti negativi portando con sé il dramma sociale dei moltissimi posti di lavoro che si rischiano di perdere. Ragionamento che dobbiamo estendere non solo alle persone giuridiche ma anche a quelle fisiche per non vedere disperso un patrimonio di professionalità che da sempre fa dei nostri professionisti un punto di riferimento dell'intero Paese, come puntualizzeremo meglio in riferimento all'art.84.

*In questa ottica Vi invitiamo a riflettere su come gli aiuti finanziari alle imprese prospettati nel **DL liquidità** ad erogazione degli Istituti di credito non siano stati per larga parte stati assegnati con grave danno a carico delle imprese. Riteniamo ci sia stata un'errata valutazione della capacità finanziaria di molti Istituti i quali hanno palesato enormi difficoltà nel concedere quanto previsto e dunque essendoci ora la necessità di un intervento diretto molto più energico e immediato. Su questo tema spendiamo solo un pensiero per ribadire come qualunque misura di sostegno all'imprenditoria abbia la necessità di giungere nelle casse delle aziende immediatamente poiché ogni ritardo ricadrà inevitabilmente sul costo sociale del Paese in termini di occupazione e di economia sociale.*

*Ovviamente positive le disposizioni fissate **negli artt. 24 e 27** che sanciscono il non versamento dell'IRAP.*

*Sul tema delle locazioni di immobili ad uso non abitativo noi avevamo avanzato una serie di proposte che si sostanziano nel prevedere una normazione che determinasse il venir meno del presupposto dell'inadempienza contrattuale in causa di forza maggiore facendo così scattare un diritto implicito al blocco dei canoni di locazione per i soggetti impossibilitati a far fronte al regolare pagamento. Infatti ci pare decontestualizzato quanto previsto all'**art. 28** relativamente ad un credito d'imposta del 60% che andrà ad agire su un altro esercizio finanziario dell'azienda a fronte di una crisi che è attuale e deve essere superata con misure che vadano ad intervenire in maniera diretta sulla concreta situazione di oggi. Sospendere i canoni e, parallelamente sospendere, l'IMU per i proprietari di immobili nella parte di canone non percepito ci parrebbe Legge in grado di essere allineata alle condizioni oggettive del Paese. Per di più con la norma da*

noi suggerita si eviterebbe le possibili cause che insorgeranno in tema di contenzioso locatizio. Concretezza e praticità operativa ora sono strumenti essenziali per la politica del nostro Paese.

***L'art. 38** tratta un elemento della crescita del Paese particolarmente importante quale quello delle start up innovative. Rispetto all'enorme necessità che il Paese ha di soggetti che investano attraverso questo strumento ci pare veramente riduttiva la cifra stanziata che noi riterremo consona almeno ad un miliardo di Euro. Sottovalutare la portata economica di tale impostazione ci pare un errore da non commettere soprattutto in rapporto a quanto fatto sullo stesso tema da altri Paesi Europei ed in questo alveo ci pare corretta l'elevazione della detrazione di quanto investito dal contribuente in tali società. In questo quadro ci pare essenziale per l'anno 2020 l'innalzamento delle aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27 dicembre 2019) favore delle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico dal 12% al 50%, delle attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati dal 6% al 25%, delle attività di design e ideazione estetica dal 6% al 25%.*

*Stesso ragionamento per quanto previsto all'**art. 48** in materia di esportazioni ed internazionalizzazione dove l'aumento di 200 milioni di Euro per crediti relativi a costi e procedure amministrative debba essere come minimo quintuplicato, cioè portato ad un miliardo di Euro per spingere fortemente in un settore che sarà di fondamentale importanza strategica per il futuro dell'imprenditoria Italiana. L'internazionalizzazione e le esportazioni sono infatti due motori da promuovere fortemente e gli investimenti che lo Stato qua farà saranno sicuramente forieri di un benefico ritorno per la collettività.*

***Gli Art. 54, 55 e 56** demandano alle Regioni la possibilità di supportare le imprese nelle seguenti forme: sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali /garanzie sui prestiti alle imprese/ tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese. Alcune Regioni stanno iniziando ad attivarsi in tal senso ma con misure che riteniamo ancora insufficienti (importi di poche migliaia di euro per ciascuna impresa).*

Le proposte per una effettiva applicazione degli Art. 54, 55 e 56 da noi ritenute sviluppabili per l'anno 2020 si fondano sull'uniformazione a tutte le Regioni italiane di quanto previsto dall'Art. 247 del Decreto (CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO) ed esteso a tutti gli ambiti di intervento del nuovo credito d'imposta R&S&I: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico dal 12% al 25% per le Grandi Imprese, dal 12% al 35% per le Medie Imprese, dal 12% al 45% per le Piccole Imprese, attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati: dal 6% al 15% per le Grandi Imprese, dal 6% al 25% per le Medie Imprese, dal 6% al 35% per le Piccole Imprese, attività di design e ideazione estetica: dal 6% al 15% per le Grandi Imprese, dal 6% al 25% per le Medie Imprese, dal 6% al 35% per le Piccole Imprese.

Oltre a questo strutturare un sistema di finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e garanzie sui prestiti sul modello Lombardia (si vedano le iniziative "Credito Adesso", "Credito Adesso Evolution" e "Linea Controgaranzie". Attraverso questo sistema tutte le Regioni attraverso le proprie Finanziarie e in compartecipazione con gli istituti di credito (da convenzionare) devono prevedere linee di credito a tassi agevolati (o con contributi in c/interessi) a supporto del fabbisogno circolante delle imprese. Gli importi dei finanziamenti, così come previsto dal Decreto Liquidità, possono essere parametrati all'ammontare dei ricavi (ad es. 25% della media dei ricavi tipici degli ultimi 2 esercizi) nel rispetto dei nuovi limiti previsti dall'UE (ad es. 800.000 € per le PMI). Queste iniziative, grazie alla compartecipazione delle Regioni, possono ovviare alla lentezza di erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito, ancora in ritardo rispetto ai propositi del Decreto Liquidità di prossima conversione in Legge dopo l'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive.

Abbiamo invece alcune criticità da presentare alla Vs. attenzione in relazione all'art. 68, misura che vuole dare disciplina in relazione al trattamenti ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario, là dove mancano ancora totalmente le istruzioni operative e di indirizzo che sarebbero già dovute essere redatte dall'INPS. In un momento come questo appare inconciliabile con qualunque aspetto logico e sostanziale che ad oltre 7 giorni dalla pubblicazione del DL ancora gli

Uffici competenti non abbiano emanato quelle disposizioni di dettaglio che sono fondamentali ai fini applicativi. Disposizioni che sono attese anche relativamente a FSBA, dove in particolar modo aspettiamo un'indicazione sulle modalità su un formale recepimento di quanto giudizialmente statuito relativamente al non obbligo di iscrizione al Fondo oltreché su un allineamento all'emendamento Polverini di cui anche Conflvaoro PMI si è fatta carico a mezzo di una propria indipendente azione sindacale. Sostanzialmente dunque siamo in attesa di una regolamentazione specifica dell'Ufficio competente INPS la quale tracci le linee operative in ambito CIGO,FIS, FSBA oltreché primariamente relativamente all'adozione delle misure di dettaglio che consentano alle aziende che hanno esaurito il primo periodo di 9 settimane fissato dal convertito Decreto Cura Italia di poter continuare con l'adozione di tale misura verso quei lavoratori nei confronti dei quali tale fattispecie è necessaria in relazione alle odierne ragioni produttive ed economiche. Intendiamo poi proporre emendamento relativamente al comma b) al fine di cassare la necessità di ogni attività di informazione,consultazione ed esame congiunto che era stata espunta dalla precedente normazione ed adesso sembra voler essere inopinatamente reinserita.

*Sicuramente confacente allo stato di emergenza sociale ci appare la predisposizione dell'**art. 82** sul reddito di emergenza, che potrà essere uno strumento di agevolazione per nuclei familiari in particolare stato di gravosità finanziaria. Riguardo all'**art. 84** per i professionisti titolari di P.Iva, ci permettiamo di suggerire quanto già sopra enunciato riguardo alla necessità di un intervento finanziario che reintegri la loro ordinaria capacità reddituale da cui spesso dipende il lavoro anche di altri soggetti ed in generale a salvaguardia del patrimonio professionale Italiano. Troviamo dunque congrua una reintegrazione del 75% della differenza del fatturato non solo dei mesi di marzo ed aprile ma da estendere a maggio e giugno 2020 in rapporto al 2019 per tutti i professionisti che abbiano visto decadere i loro introiti, riducendo così le perdite di coloro che rappresentano una parte fondamentale del sistema Italia. Concretamente si potrà avere anche ristori importanti ma saranno dedicati a soggetti dalla cui opera professionale dipendono interessi altrettanto rilevanti ed organizzazioni di uffici altrettanto ampie sia nel numero di soggetti impiegati sia nelle strutture. Emendare dunque i 1000 Euro con quanto suindicato.*

All'art. 88 ricorre un tema a noi purtroppo caro, quello del comparativamente più rappresentativo. Atteso che il termine non è mai stato legislativamente definito, che in certi settori OO.SS. come la nostra sono le uniche ad aver disciplinato contrattualmente il settore, al fine di essere aderenti alle reali necessità dell'Italia riteniamo consono che quanto disciplinato in relazione al specifiche intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere previsto per i contratti sottoscritti dalle OO.SS datoriali e dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sulla base di quanto sancito dalla circolare 14 del 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Come da noi già molte volte ripetuto non è il momento degli scontri istituzionali o sindacali ma dell'unione tra tutte le forze in campo per meglio agire nel supremo interesse del Paese e non è certo l'indefinita relazione al comparativamente più rappresentativo che può rispondere a questa esigenza.

All'art. 90, fermo restando quanto disposto in relazione ai genitori lavoratori dipendenti, riteniamo poter estendere l'applicazione del lavoro agile favorendo tale sistema là dove lo stesso oltre ad essere fondato sull'accordo tra datore e dipendente possa essere agevolato da benefici economici di carattere contributivo. Ci riferiamo all'opportunità, ravvisata in azienda e sancita a mezzo dell'accordo di dare spazio a tale forma di lavoro, che lo Stato ne agevoli l'attuazione a mezzo di un incentivo che arrivi al 50% della parte contributiva guardando con particolare merito alle ricadute positive che questa nuova impostazione può avere socialmente ed economicamente almeno fino alla totale sconfitta del virus.

All'art. 93 suggeriamo un'estensione della possibilità di prorogare i contratti a termine pur in assenza delle condizioni previste dal DL 81/2015 almeno fino al 31/12 c.a., dando maggiore spazio operativo ad imprese e lavoratori.

All'art. 95, evitare quanto successo con il bando "Impresa Sicura" gestito da Invitalia che ha comportato l'esaurimento dei fondi in poco più di 1 secondo con richieste pari a 1,2 Mld € a fronte di una disponibilità di 50 Mln €. La nuova misura (in sostituzione del bando ISI 2019 dell'INAIL) avrà una dotazione finanziaria di 403 Mln €. Si consiglia dunque al fine di avere un'efficacia degli effetti desiderati di limitare la misura alle PMI e di evitare procedure a click-day.

L'art. 106 ci appare molto debole nel conferimento alle Province le quali a tutt'oggi non sono mai state esautorate delle loro funzioni e che sono clamorosamente senza risorse con gravi danni a tutta la comunità. Ci parrebbe come minimo di 5 miliardi il fondo da dedicare alle stesse Province, anche in una logica di investimento che le stesse andranno a fare nella materie di loro competenza (viaria, ambiente, beni immobili ancora in proprietà, sociale) e di una immediata ricaduta positiva sulla vita di imprese e lavoratori italiani. Raddoppiare anche la cifra destinata ai Comuni almeno a 7 milioni di Euro per le ragioni su addotte.

All'art.119 prevedere che tali agevolazioni fiscali vengano collegate a tutte le attività indicate in norma svolte a far data dal primo febbraio 2020 e non dal primo luglio.

All'art. 120 prevedere un limite massimo di credito d'imposta per spese sostenute in relazione all'adeguamento di ambienti di lavoro fino ad Euro 100.00,00 per le strutture oltre quanto previsto all'art. 95 che non deve cumularsi ai fini del calcolo.

Per quanto disciplinato dall'art. 122 riteniamo doversi estendere la possibilità di cedere tutti i crediti d'imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27 dicembre 2019) credito d'imposta R&S&I, credito d'imposta beni strumentali,credito d'imposta Software,credito d'imposta Formazione 4.0, credito d'imposta investimenti pubblicitari. Così come fatto con l'Art. 247 del Decreto (CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO) che ha previsto un piano fino al 2022: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147", non possiamo fare altro che ripetere quanto già prospettato. È necessario un piano triennale di tutti i crediti d'imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27 dicembre 2019)relativamente alle fattispecie suindicate.Le imprese avranno così la possibilità di programmare i propri investimenti.

All'art.125, prevedere un credito d'imposta pari al 100% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

In tema di turismo ci pare buona la linea di indirizzo presa dall'art. 176 il quale, però, fissa dei parametri troppo bassi. Ci pare consono ai costi di una vacanza, perché è di questo che si parla, fissare la quota di 500,00 euro per una sola persona, 750,00 di due e 1.000,00 di tre o più. A questo cassare il punto a) nel senso che le spese possano essere riferibili a più strutture o servizi e cassare il punto c) perché visto l'odierno modo di fare vacanze ci pare legittimo salvaguardare il beneficio di chi vuole utilizzare piattaforme digitali, evidenziando come è preminente il ragionamento sulla tutela dell'utente rispetto al non voler privilegiare l'estensione di benefici economici delle piattaforme stesse. La modalità esecutiva congrua ci pare quella di un 100% di bonus dato all'utente al momento della prenotazione o rimborsato a mezzo di idonea e veloce procedura da snodarsi su apposito portale dedicato, senza ulteriori aggravii sulle strutture. Inoltre aggiungeremo un totale sgravio delle spese di viaggio con qualunque mezzo esse siano fatte in aggiunta ai bonus suindicati laddove le stesse siano certificate da pagamenti idonei nel mezzo e nella sostanza.

Veramente esiguo il Fondo di 20 milioni per la promozione turistica in Italia fissato all'art. 179 che dovrebbe essere di almeno 500 milioni se si vuole parlare di promozione del Paese, altrimenti meglio non stanziare nulla che farlo male.

Le misure dell'art. 183 per il settore cultura devono essere enormemente implementate. In prima battuta, riguardo all'aspetto del personale museale, pensare di concludere la prova fin qui sospesa pensando di estendere l'assunzione non solo ai 1052 posti inizialmente previsti ma a tutti i 54000 soggetti che hanno passato la prova preselettiva oltre la parte riferita alle categorie protette per le ragioni di maggiori necessità che oggi si hanno di cura e sorveglianza museale, allargando le strutture oggetto di implementazione di personale oltre quelle previste nel bando iniziale, in aggiunta ai 100 milioni previsti dal comma 3. Inoltre, ampliare la cifra stabilita di Euro 245 milioni ad almeno 500 milioni di Euro per tutti i settori dello spettacolo e del cinema. Prevedere l'estensione del concetto dell'art bonus al 65 % di quanto devoluto adeguandola al comma 9 del DL in analisi.

In tema di impianti sportivi l'art.216 fissa un prolungamento della sospensione dei canoni a carico dei gestori di impianti sportivi pubblici che appare non consona allo stato dei fatti. Ci pare infatti

logico prevedere non una sospensione del pagamento ma un annullamento dello stesso da marzo almeno fino al 30 settembre in quanto sono canoni relativi ad un bene che per cause di forza maggiore non è stato possibile utilizzare. Tanto più che giustamente lo stesso articolo riconosce in capo agli utenti la possibilità di richiedere il rimborso per il mancato utilizzo delle strutture a cui sono abbonati.

***L'art. 227** che prevede una dotazione di un Fondo di 40 milioni di Euro per l'anno 2020 in favore delle PMI che svolgono attività economiche eco – compatibili deve essere implementato dando alle stesso, in concordanza con la logica di quanto da noi espresso in favore delle aziende genericamente intese, il 100% della copertura delle perdite subite adeguando a tale cifra lo stanziamento per l'area.*

*Sempre in una logica di sviluppo sostenibile e di investimento sul mercato del lavoro proponiamo di aumentare i parametri fissati **dall'art. 244** del credito d'imposta concedibile per le attività di ricerca e di sviluppo nel Mezzogiorno elevandolo al 40% per le grandi imprese, il 50% per le medie e il 60% per le PMI.*

Il Decreto in esame è veramente un corpo normativo complesso che mira a dare un impulso deciso all'economia del nostro Paese ma in questo momento noi crediamo ci voglia ancora più coraggio di investire sulle aziende e sul mondo del lavoro poiché ogni azienda che chiude od ogni posto di lavoro perso renderà il nostro Stato più debole nella Sua strutturazione economica ed in quella sociale ed ontologica. Conflavoro PMI dunque auspica una serie di interventi che possano totalmente riequilibrare i danni economici prodotti dal Covid e che tutte le P.A. possano investire risorse tese a rilanciare il sistema lavoro anche attraverso lo sblocco dei Fondi legati al Patto di Stabilità. Serve un'iniezione di liquidità immediata che possa dare respiro all'economia e serve uno Stato che sappia impegnare risorse in cantieri, opere, servizi in modo da migliorare la propria funzionalità ed implementare la capacità di tutti di poter consumare. Conflavoro PMI è presente al fianco dei propri associati e tutte le Sue territoriali rappresentano il vero motore di un'azione che anche oggi è frutto del loro essere portatrici di interessi e di conoscenze che proprio sul territorio vedono la loro base ed il loro nascere come concetti e come ragioni.

PARTE EMENDAMENTI:

Introdurre art. 4 bis: *“Prevedere la possibilità per lo Stato e le Regioni di investire 1 miliardo di Euro per le strutture sanitarie e cliniche private individuate sulla base della normativa nazionale e Regionale a cui appoggiarsi in costanza di epidemia Covid 19, la dove è riconosciuto l’alto grado di professionalità e competenza di tali strutture al fine di affidare loro determinati compiti terapeutici, diagnostici o di ricerca, determinati sulla base delle contingenti necessità di Stato e Regioni” ;*

Art. 25: *Sostituire da “il contributo a fondo perduto è calcolato...” con “ Il contributo a fondo perduto concesso è pari al 100% delle perdite subite dalla singola azienda secondo quanto dalla stessa certificato in bilancio. La cifra così complessivamente intesa non può cumularsi con benefici, sgravi od altre forme di incentivo ovvero non si può apportare ad un’azienda oltre il 100% di risorse finanziarie in rapporto alle perdite subite nel primo semestre 2020”;*

Art. 28: *Cassare l’art. 28 così come previsto e sostituirlo con “Prevedere il venir meno della legittimazione attiva alla citazione in giudizio in favore del locatore di un immobile ad uso non abitativo contro il conduttore a far data dal mese di marzo fino al termine dell’emergenza epidemiologica per riconosciuto stato di forza maggiore al conduttore nel mancato pagamento dei canoni di locazione per tutti gli esercizi commerciali, i siti industriali e produttivi nonché gli studi professionali. Prevedere la riduzione dell’Imuin frazione d’anno per i titolari dei diritti di proprietà sui beni stessi che non hanno visto pagato il relativo canone di locazione. Prevedere lo stesso diritto in favore dei soggetti titolari di leasing o mutuo in rapporto alle società eroganti il finanziamento di cui si legittima la sospensione del pagamento”;*

Art. 38: *Sostituire al comma 1 “100 milioni” con “500 milioni”. Sostituire al comma 3 “200 milioni” con “500 milioni”. Aggiungere “attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico: dal 12% al 50%, attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati: dal 6% al 25% attività di design e ideazione estetica: dal 6% al 25%”;*

Art. 48: Sostituire la cifra “200 milioni di Euro per l’anno 2020” con “1 miliardo di Euro per l’anno 2020”;

Artt. 54/55/56: Aggiungere “attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico dal 12% al 25% per le Grandi Imprese, dal 12% al 35% per le Medie Imprese, dal 12% al 45% per le Piccole Imprese attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati dal 6% al 15% per le Grandi Imprese, dal 6% al 25% per le Medie Imprese, dal 6% al 35% per le Piccole Imprese attività di design e ideazione estetica dal 6% al 15% per le Grandi Imprese, dal 6% al 25% per le Medie Imprese, dal 6% al 35% per le Piccole Imprese”. Gli importi dei finanziamenti, così come previsto dal Decreto Liquidità, possono essere parametrati all’ammontare dei ricavi (ad es. 25% della media dei ricavi tipici degli ultimi 2 esercizi) nel rispetto dei nuovi limiti previsti dall’UE (ad es. 800.000 € per le PMI)L;

Art. 68: Cassare il comma b);

Art. 84: Sostituire “ indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 Euro ai liberi professionisti con indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari al 75% delle perdite subite tra quanto fatturato nell’anno 2019 e quanto fatturato nell’anno 2020, fatto salvo e non cumulabile quanto eventualmente già percepito in termini di altre indennità”;

Art.88: Sostituire “associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative” con “associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente più rappresentative sulla base della circolare 14 del 1995 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;

Art. 90: Prevedere un comma ulteriore “Lo stato agevola la prestazione del lavoro agile ove disciplinato da accordo tra azienda e lavoratore formalmente sottoscritto attraverso il pagamento del 50% della parte contributiva del dipendente a carico dello Stato fino alla fine dell’emergenza covid 19 e dell’esecuzione della prestazione in lavoro agile”;

Art. 93: Sostituire “prorogare fino al 30 agosto” con “prorogare fino al 31 dicembre”;

Art. 95: Aggiungere la limitazione della misura alle PMI ed evitare procedure a click-day;

Art. 106: Sostituire “un fondo con una datazione in favore di Comuni di 3 miliardi di Euro” con “un fondo con una datazione in favore di Comuni di 6 miliardi di Euro” e “un fondo con una datazione in favore di Province e città metropolitane di 0,5 miliardi di Euro” con “un fondo con una datazione in favore di Province e città metropolitane di 5 miliardi di Euro”;

Art. 119: Sostituire il “primo luglio 2020” con “il primo marzo 2020”;

Art. 120: Sostituire “credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 Euro” con “un credito d'imposta nella misura del 100% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 Euro da non cumularsi con quanto previsto all'art. 95”;

Art. 122: Estendere l'applicazione della fattispecie prevedendo “la possibilità di cedere tutti i crediti d'imposta previsti dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27 dicembre 2019) credito d'imposta R&S&I, credito d'imposta beni strumentali, credito d'imposta Software, credito d'imposta Formazione 4.0, credito d'imposta investimenti pubblicitari”;

Art. 125: Sostituire “un credito d'imposta del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 fino all'importo massimo di 60.000 Euro” con “un credito d'imposta del 100% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 fino all'importo massimo di 60.000 Euro” per le spese di sanificazione;

Art. 176: Sostituire “la somma di 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone” con “somma di 750 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone”, “la somma di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona” con “somma di 500 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona”, “la somma di Euro 500 per i restanti nuclei familiari” con “la somma di Euro 1000 per i restanti nuclei familiari”. **Cassare** il punto a) e cassare il punto c).

Cassare le modalità come disposte nel comma riferito alle modalità di erogazione sostituendolo con “un 100% di bonus dato all’utente al momento della prenotazione o rimborsato a mezzo di idonea e veloce procedura da snodarsi su apposito portale dedicato, senza ulteriori aggravii sulle strutture”. **Aggiungere** un comma in cui si prevede “Lo sgravio del 100% delle spese di viaggio debitamente accertate e fatturate con qualunque mezzo esse siano svolte in aggiunta ai bonus suindicati”;

Art. 179: Sostituire “un Fondo per la promozione del turismo in Italia con una dotazione di 20 milioni di Euro” **con** “un Fondo per la promozione del turismo in Italia con una dotazione di 500 milioni di Euro”;

Art. 183: Prevedere “l’estensione dell’assunzione non solo ai 1052 posti inizialmente previsti di assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza MIBACT ma a tutti i 54000 soggetti che hanno passato la prova preselettiva, oltre la parte di soggetti rientranti nella categorie protette”. Sostituire al comma 1 “dotazione complessiva di Euro 245 milioni per il 2020 **con** dotazione complessiva di Euro 500 milioni”;

Art. 216: Al comma 1 sostituire “la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi Pubblici dello Stato e di Enti Pubblici Territoriali” **con** “annullare il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi Pubblici dello Stato e di Enti Pubblici Territoriali fino al 30 settembre”;

Art. 227: Sostituire “Alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) è istituito un Fondo di 40 milioni di Euro per l’anno 2020 **con** alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) è istituito un Fondo di copertura totale delle perdite da loro subite sul fatturato per l’anno 2020 rispetto al 2019”;

Art. 244: Sostituire “per le grandi imprese dal 12 al 25%, per le medie imprese dal 12 al 35% e per le piccole imprese dal 12 al 45% delle” **con** “per le grandi imprese dal 12 al 40%, per le medie

imprese dal 12 al 50% e per le piccole imprese dal 12 al 60%” per il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del mezzogiorno.

RingraziandoVi ancora dell’ascolto e della lettura, Vi porgo i più cordiali e riguardosi Saluti.

Roma, li 28 Maggio 2020



Roberto Capobianco
Presidente Nazionale Conflavoro PMI